



N. R.G. 106/2024

TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA

TERZA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **106/2024**, il Giudice a scioglimento della riserva assunta ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

letti gli atti ed esaminati i documenti;

ritenuto, quanto all'ammissibilità della proposta opposizione tardiva, che l'ipoteca giudiziale pacificamente iscritta dall'opposta sui beni dell'opponente configuri un pregiudizio attuale;

ritenuto che l'opposta non abbia fornito elementi di prova tali da fondare validamente la sua contestazione circa la qualifica di consumatrice allegata dall'opponente, mera socia accomandante della debitrice principale;

considerato che la sentenza resa a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e divenuta definitiva per mancata impugnazione non esamina il profilo della vessatorietà rispetto al codice del consumo della clausola della fideiussione derogatoria all'art. 1957 c.c.;

osservato, peraltro, che tale sentenza (emessa il 9.08.2022) è di poco successiva a quella della Corte di Giustizia del 17.05.2022 e comunque anteriore a quella della Cassazione del 6.04.2023;

ritenuto, inoltre, che l'opposta non abbia fornito elementi tali da provare la specifica trattativa tra la banca professionista e la consumatrice;

ritenuto in conclusione, ad una valutazione meramente sommaria compatibile con lo stato del giudizio e del tutto impregiudicato il merito, che, alla luce di tutti i concomitanti elementi rappresentati, vada sospesa l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;

P.Q.M.

Sospende l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;

Rinvia per la prosecuzione all'udienza del 27.02.2025, ore 9.15.

Si comunichi.

Verona, 11 ottobre 2024

Il Giudice

dott. Pierangela Bellingeri